



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 819 del 18 settembre 2019

relativa all'accertamento della inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. 39/2013, con riferimento all'incarico di Presidente del CdA della società *omissis*.

Fascicolo UVIF n. 2374/2019.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 18 settembre 2018;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Fatto.

Con nota acquisita al protocollo ANAC n. 92677 del 12 novembre 2018, inviata per conoscenza anche all'Autorità, il RPTC della Provincia di *omissis* ha chiesto al RPTC della società *omissis* un parere sulla sussistenza di una causa di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. n.39/2013, nell'attribuzione – avvenuta in data 6 luglio 2017 - dell'incarico di Presidente del CdA della società *omissis* all'*omissis*, tenuto conto degli incarichi già rivestiti dallo stesso nella società *omissis*, *inhouse* della provincia di *omissis*, di seguito indicati:

- dal 3 novembre 2016 al 14 giugno 2018 - Presidente del CdA;
- dall'11 novembre 2016 al 14 giugno 2018 - Amministratore Delegato.

Con nota acquisita al protocollo ANAC n. 98819 del 30 novembre 2018, inviata per conoscenza anche all'Autorità, il RPTC della società *omissis* ha chiesto al RPCT della Provincia di *omissis* la trasmissione delle autodichiarazioni rese dell'*omissis* in merito, non in possesso della stessa società.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Con note acquisite ai protocolli ANAC n.100885 del 6 dicembre 2018 e n. 101257 del 7 dicembre 2018, il RPCT della Provincia di *omissis* ha trasmesso al RPCT di *omissis* e, per conoscenza, all'Autorità, le dichiarazioni richieste sull'assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, rilasciate da *omissis*. In particolare risulta acquisita agli atti la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, sottoscritta da *omissis* in data 9 luglio 2018.

A seguito dell'istruttoria svolta, anche attraverso la consultazione delle banche dati del registro delle imprese presso l'archivio ufficiale della CCIAA, è stata rilevata la possibile sussistenza di una ipotesi di inconferibilità dell'incarico di Presidente di *omissis*. Pertanto, con nota registrata al protocollo dell'Autorità n. 49542 del 19 giugno 2019, è stato comunicato al RPCT, al Presidente e ai componenti della Giunta della Provincia di *omissis*, al RPCT e al Presidente del CdA della società *omissis* e al RPCT della società *omissis*, l'avvio di un procedimento di vigilanza relativo ad una possibile ipotesi di inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico di Presidente del CdA della società *omissis*, concedendo ai soggetti interessati il termine di venti giorni per presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

Con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 55011 dell'8 luglio 2019, il RPCT della Provincia di *omissis* ha comunicato che:

- in data 7 febbraio 2019 l'Organismo di Vigilanza di *omissis*, contestando l'inconferibilità dell'incarico di Presidente del CdA di *omissis* a *omissis*, ha avviato il relativo procedimento;
- con nota del 25 febbraio 2019 *omissis* ha chiesto al RPCT e al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di *omissis* di poter essere audito;
- con pec del 10 marzo 2019 l'Organismo di Vigilanza di *omissis* ha convocato *omissis* in audizione per il giorno 15 marzo 2019, in ordine alla procedura di contestazione relativa all'inconferibilità dell'incarico di Presidente di *omissis*, conferitogli con apposita deliberazione dell'assemblea dei soci;
- con verbale del 3 maggio 2019 il RPCT di *omissis*, "*viste le dimissioni presentate da ommissis, e la successiva presa d'atto ed accettazione delle stesse dimissioni da parte dell'assemblea dei soci nella seduta del 19/04/2019, proponeva l'archiviazione del procedimento di contestazione di inconferibilità. Proposta quest'ultima condivisa e fatta propria dall'OR.VI. e successivamente notificata alle parti interessate*".
- con nota del 3 luglio 2019 il RPCT della Provincia di *omissis* ha chiesto al RPCT e al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di *omissis* di ricevere copia, entro il termine perentorio di 3 giorni, sia delle dimissioni di *omissis* sia di ogni altra utile documentazione afferente la procedura eseguita;
- con nota acquisita in data 8 luglio 2019 il RPCT e il Presidente dell'Organismo di Vigilanza di *omissis* hanno riscontrato la suddetta nota del RPCT della Provincia di *omissis*, illustrando l'iter del procedimento seguito e fornendo la documentazione richiesta.

Con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 55641 del 10 luglio 2019, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza di *omissis*, in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento dell'Autorità, ha confermato quanto precedentemente comunicato dal RPCT della Provincia di *omissis*, evidenziando inoltre che in data 16 aprile 2019 *omissis* ha rassegnato le proprie dimissioni



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

irrevocabili dalla carica di Presidente di *omissis*, di cui la Provincia di *omissis*, in qualità di socio unico, ha preso atto nell'assemblea ordinaria del 19 aprile 2019.

In particolare è stato specificato che l'Or.Vi., nella seduta del 3 maggio 2019 appositamente convocata per la conclusione del procedimento a carico di *omissis*, ha ritenuto “*di condividere e far propria, approvandola all'unanimità, la proposta avanzata dal RPCT...di archiviazione del procedimento di contestazione di inconfiribilità. Tale proposta di archiviazione del procedimento de quo trovava fondamento e motivazione nella circostanza che la rassegnazione delle dimissioni e la presa d'atto delle stesse da parte del socio unico hanno, di fatto, così eliminato alla fonte ogni presupposto valido ed utile al prosieguo dell'intero procedimento, e quindi anche alla successiva ed eventuale declaratoria di inconfiribilità, ivi compreso l'avvio e la definizione del distinto procedimento sanzionatorio di cui all'art. 18, D.lgs. n. 39/2013, ossia di accertamento dell'elemento soggettivo della colpevolezza in capo all'organo conferente l'incarico che pure era stato riservato dal RPCT ad un momento eventuale e successivo poiché conseguente solo all'esito dell'eventuale dichiarazione di nullità dell'incarico inconfiribile.*”

Diritto.

1. Analisi della natura giuridica degli incarichi di provenienza e di destinazione

a) Incarichi di provenienza: Presidente e Amministratore Delegato della società omissis

Per ciò che riguarda la natura giuridica della società *omissis*, in base alle visure camerali e allo Statuto societario si rileva che:

- si tratta di una società *inhouse* della provincia di *omissis*, che ne detiene l'intero capitale;
- la società realizza oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti riguardanti la gestione di servizi pubblici, ad essa affidati dalla stessa provincia.

Pertanto, richiamando i requisiti richiesti ai fini della riconducibilità di una società nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, si può ritenere che la società *omissis* rientri nella nozione di “*enti di diritto privato in controllo pubblico*” contenuta nell'art.1 co.2 lett. c) del d.lgs. n.39/2013, in quanto si occupa della gestione di servizi pubblici ed è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte della provincia di *omissis*.

Con riferimento alla natura giuridica degli incarichi di provenienza, si precisa quanto segue.

Secondo la nozione di “*incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico*” di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013 devono intendersi per tali: “*gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*”.

Nel caso concreto oggetto di analisi, *omissis*, in base a quanto comunicato dal RPCT della Provincia di *omissis* e riscontrato da questa Autorità tramite visura camerale relativa al diretto interessato, è stato nominato all'interno della società *omissis*:

- Presidente del CdA in data 3 novembre 2016, con cessazione dell'incarico in data 14 giugno 2018 e relativa iscrizione presso il Registro delle Imprese in data 19 luglio 2018;
- Amministratore Delegato in data 11 novembre 2016, con cessazione dell'incarico in data 14 giugno 2018 e relativa iscrizione presso il Registro delle Imprese in data 19 luglio 2018.

E' stato pertanto necessario verificare, in base allo Statuto della società, i poteri conferiti in concreto sia al Presidente sia all'amministratore delegato.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Si fa presente che sul sito della società *omissis*, nella sezione Amministrazione trasparente, risultano pubblicati n. 3 statuti, corrispondenti alle seguenti date di aggiornamento:

- 7 dicembre 2015;
- 4 luglio 2017;
- 5 febbraio 2019.

Ai fini dell'analisi dei poteri in concreto attribuiti, sono stati presi in considerazione i primi due statuti, in vigore nel periodo in cui i suddetti incarichi di Presidente e Amministratore delegato sono stati rivestiti da *omissis*.

Statuto del 7 dicembre 2015

In base all'art. 18.1 *“All'Organo Amministrativo...spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che sono riservati all'assemblea per previsione di legge o di Statuto”*.

L'art. 18.3 prevede che *“In caso di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di quanto previsto dall'art.2381 c.c. può delegare i propri poteri ad un Amministratore Delegato previa determinazione dei limiti della delega conferita”*.

L'art. 18.5 aggiunge inoltre che *“L'Organo Amministrativo, può nominare un Direttore generale determinandone poteri ed emolumenti. In caso di organo collegiale la nomina sarà da intendersi alternativa a quella dell'Amministratore Delegato”*. Tale articolo rimarca quindi che le funzioni gestionali possono essere attribuite alternativamente all'Amministratore delegato o al Direttore Generale.

Alla luce delle previsioni statutarie sopra riportate, la nomina dell'Amministratore Delegato, effettuata nell'ipotesi concreta oggetto di analisi, ha fatto venir meno ruolo e funzioni di un Direttore Generale.

Statuto del 4 luglio 2017

L'art. 20.2, con riferimento all'organo amministrativo, stabilisce che *“In caso di Organo collegiale: a) è possibile l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea”*.

In base all'art. 22.1 *“All'Organo amministrativo...spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che sono riservati all'assemblea per previsione di legge o di Statuto”*.

In base all'art. 22.2 *“In caso di organo collegiale, il Consiglio di amministrazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2381 c.c. può delegare i propri poteri ad un Amministratore Delegato, previa determinazione dei limiti della delega conferita”*.

Pertanto, con riferimento agli incarichi di provenienza rivestiti da *omissis*, tenuto conto delle previsioni contenute negli statuti della società *omissis* in vigore negli anni 2016 e 2017, si può concludere che l'incarico di Amministratore Delegato, ricoperto dall'11 novembre 2016 al 14 giugno 2018, rientra senza dubbio nella definizione di *“incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico”* di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, essendo i poteri gestori, richiesti dalla definizione, insiti nell'incarico medesimo.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

b) Incarico di destinazione: Presidente del CdA della società omissis.

Per ciò che riguarda la natura giuridica della *omissis*, *inhouse* della provincia di *omissis*, che svolge un servizio di interesse generale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di *omissis*, alla luce delle considerazioni già svolte con riferimento alla società *inhouse omissis*, può affermarsi che la stessa rientri nella definizione di “enti di diritto privato in controllo pubblico”, di cui all’art.1 co.2 lett. c) del d.lgs. n.39/2013, in quanto si occupa della gestione di servizi pubblici ed è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte della provincia di *omissis*.

Con riferimento alla natura giuridica dell’incarico di destinazione di Presidente del CdA di *omissis* e alla possibilità che esso rientri tra gli incarichi di “amministratore” di ente privato in controllo pubblico ai sensi dell’art. 7, co.2, del citato decreto, è necessario verificare i poteri conferiti in concreto sia al Presidente sia al Consiglio di Amministrazione della suddetta società.

L’art. 20.1 dello Statuto stabilisce che “All’Organo Amministrativo spettano i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale”.

Peraltro, a tali poteri si aggiungono quello di rappresentanza legale della società, in giudizio o presso i terzi, nonché quello dell’uso della firma sociale, che spettano – a tenore dell’art. 22 dello Statuto – all’Amministratore Unico o, in caso di organo collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In merito all’incarico di Presidente del CdA nell’ambito degli enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, l’Autorità si è già espressa con delibera n. 373/2019, evidenziando che “l’incarico di Presidente è suscettibile nella definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», di cui all’ art. 1, co. 2 lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 allorché lo stesso sia dotato di deleghe gestionali dirette. In merito, anche se lo statuto non preveda espressamente il conferimento di deleghe gestionali in capo al Presidente, laddove al consiglio di amministrazione siano conferiti poteri gestori, anche il Presidente, per il solo fatto di essere membro di tale consesso, risulta parimenti investito di tali poteri. (cfr. C.S., sezione V, n.126 dell’11.01.2018).”

Pertanto, sulla base del dettato statutario, si deve ritenere che l’incarico di Presidente del CdA abbia a oggetto funzioni di amministrazione in senso stretto e non di mera rappresentanza di interessi e, pertanto, attribuisce al medesimo funzioni gestionali dirette.

Ne consegue che l’incarico di destinazione di Presidente del CdA della società *omissis*, conferito a *omissis* in data 6 luglio 2017, è suscettibile nella definizione di “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico” di cui all’art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013.

2) Applicabilità dell’art. 7 co. 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013

La fattispecie applicabile con riferimento al caso di specie è quella di cui all’art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013: “A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti” - lettera d) – “gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”.

L'incarico di provenienza, di Amministratore Delegato della *omissis*, rivestito da *omissis* dall' 11 novembre al 2016 al 14 giugno 2018, rientra, come argomentato in precedenza, nella definizione di «*incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico*» di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013.

L'incarico di destinazione, di Presidente del CdA della società *omissis*, conferito in data 6 luglio 2017 e ancora in corso, essendo provvisto di deleghe gestionali, è riconducibile agli «*incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico*» così come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, come argomentato in precedenza.

Per le considerazioni in diritto sopra ampiamente descritte risulta applicabile la fattispecie di cui all'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 al conferimento dell'incarico di Presidente del CdA della società *omissis*, avvenuto in data 6 luglio 2017 e cessato per dimissioni in data 16 aprile 2019, con presa d'atto da parte dell'assemblea dei soci in data 19 aprile 2019.

A seguito di avvio del procedimento di vigilanza da parte dell'ANAC con nota registrata al protocollo dell'Autorità n. 49542 del 19 giugno 2019, sono pervenuti i riscontri sia da parte del RPCT della provincia di *omissis*, sia da parte dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT di *omissis*.

Sulla base di quanto comunicato a questa Autorità, l'Organismo di Vigilanza di *omissis* aveva già provveduto ad avviare autonomamente, in data 7 febbraio 2019, un procedimento di contestazione dell'inconferibilità dell'incarico di Presidente del CdA di *omissis* a *omissis*.

Nel corso dell'espletamento del suddetto procedimento, sono intervenute le dimissioni irrevocabili presentate da *omissis* in data 16 aprile 2019 e la successiva presa d'atto ed accettazione delle stesse dimissioni da parte dell'assemblea dei soci di *omissis* (composta dalla Provincia di *omissis*, in qualità di socio unico) nella seduta del 19 aprile 2019.

Alle dimissioni presentate dal Presidente di *omissis* ha fatto seguito la proposta del RPCT di *omissis*, condivisa e accettata dall'Organismo di Vigilanza di *omissis*, di archiviazione del procedimento come da verbale del 3 maggio 2019, notificata via pec in data 16 maggio 2019 al diretto interessato *omissis*, al CdA di *omissis*, al collegio sindacale di *omissis*, al Presidente della Provincia di *omissis* nella sua qualità di socio unico di *omissis* e al RPCT della Provincia di *omissis*.

Si deve tuttavia rilevare che, trattandosi di un caso di inconferibilità e non di incompatibilità, le dimissioni dell'interessato non consentono di sanare retroattivamente la violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/13, posta già in essere con il conferimento del suddetto incarico in data 6 luglio 2017 e perdurata fino alla data del 16 aprile 2019, in cui sono intervenute le dimissioni presentate dall'interessato. Pertanto, in presenza di una situazione di inconferibilità, trova applicazione l'art. 17



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

del d.lgs. n. 39/2013 “*Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli*”.

Sul potere dell'ANAC

L'ANAC ha uno specifico potere di controllo e di accertamento sulle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal d.lgs. 39/2013 ed, in generale, sulla corretta applicazione della suddetta normativa.

In particolare, come già evidenziato in premessa, l'art. 16, comma 1 del d.lgs. 39/2013 individua nell'ANAC l'Autorità competente a vigilare “*sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi*”.

Recentemente il suddetto potere è stato oggetto di una sentenza del Consiglio di Stato, il quale ne ha escluso la natura meramente ricognitiva, affermandone il carattere costitutivo-provvedimentale.

Più precisamente, il potere di accertamento attribuito all'ANAC dall'art. 16, co. 1, d.lgs. 39/2013 si sostanzia in un provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici e come tale impugnabile davanti al giudice amministrativo, potere in cui è compreso il potere di dichiarare la eventuale nullità dell'incarico. (cfr. Cons. Stato n. 126/2018, sopra già citata).

Nel caso in esame si prende atto sia dell'avvenuto avvio, in data 7 febbraio 2019, da parte di *omissis*, del procedimento di contestazione dell'inconferibilità dell'incarico di Presidente del CdA di *omissis* a *omissis*, sia delle dimissioni irrevocabili, presentate dal Presidente di *omissis* in data 16 aprile 2019 ed accettate dall'assemblea ordinaria dei soci nella seduta del 19 aprile 2019, ossia nel corso dello svolgimento del procedimento di inconferibilità.

Si deve tuttavia evidenziare che non risulta conforme alle disposizioni normative vigenti la proposta, avanzata dal RPCT di *omissis* e condivisa dall'Or.Vi. di *omissis*, di archiviazione del procedimento di contestazione di inconferibilità ex art. 7, comma 2, del D.lgs 39/2013, nei confronti di *omissis*, ritenendo che “*la rassegnazione delle dimissioni e la presa d'atto delle stesse da parte del socio unico hanno, di fatto, così eliminato alla fonte ogni presupposto valido ed utile al prosieguo dell'intero procedimento, e quindi anche alla successiva ed eventuale declaratoria di inconferibilità, ivi compreso l'avvio e la definizione del distinto procedimento sanzionatorio di cui all'art. 18, D.lgs. n. 39/2013, ossia di accertamento dell'elemento soggettivo della colpevolezza in capo all'organo conferente l'incarico che pure era stato riservato dal RPCT ad un momento eventuale e successivo poiché conseguente solo all'esito dell'eventuale dichiarazione di nullità dell'incarico inconferibile.*”

Si rende infatti necessario applicare le disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013, con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- art. 17 – nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto;
- art. 18 - sanzioni da applicare ai componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli;
- art. 20 - accertamento della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rilasciata dal diretto interessato, con particolare riguardo all'applicabilità del comma 5 relativamente a dichiarazioni mendaci.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- la sussistenza della situazione di inconferibilità, ex art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs 39/2013, dell'incarico di Presidente del CdA della società *omissis* attribuito a *omissis* in data 6 luglio 2017, così come già individuata da *omissis*;
- all'esito dell'accertamento compiuto, il RPCT della società *omissis* deve:
 1. comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità accertata e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto ed adottare i provvedimenti conseguenti;
 2. contestare la causa di inconferibilità ai soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria ed avviare il relativo procedimento;
- il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica, tenendo conto dell'effettivo ricorrere e del grado della responsabilità soggettiva dell'organo che ha conferito l'incarico;
- il termine di tre mesi di cui all'art. 18, c. 2 del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti;
- i componenti dell'organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto 39/2013, così come definiti dall'art. 1, comma 2;
- la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali: tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo;
- il RPCT della società *omissis* è tenuto ad avviare il procedimento di accertamento della veridicità delle dichiarazioni in merito alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rilasciate dal diretto interessato, in contraddittorio con lo stesso, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013;
- il RPCT della società *omissis* è tenuto a comunicare a questa Autorità gli atti adottati in conseguenza della presente delibera.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 settembre 2019

Il Segretario, Maria Esposito